Sistemi di garanzia dei depositi
Atto del Governo 241

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	241	
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi	
Norma di delega:	Artt. 1 e 7, L. 114/2015	
Numero di articoli:	5	
Date:		
presentazione:	14/11/15	
annuncio:	16/11/15	
assegnazione:	15/11/15	
termine per l'espressione del parere:	25/12/15	
	Senato	**Camera**
Commissione competente :	6ª Finanze e tesoro	VI Finanze
Rilievi di altre Commissioni :	1ª Affari Costituzionali	XIV Unione Europea
	5ª Bilancio	V Bilancio
	14ª Politiche dell'Unione europea	

Sintesi del contenuto

Attuazione della normativa UE sui sistemi di garanzia depositi

Lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire la direttiva **2014/49/UE** (c.d. *Deposit Guarantee Schemes Directive* - **DGSD**), che istituisce un quadro normativo armonizzato a livello dell'Unione Europea in materia di **sistemi di garanzia dei depositi**, attuando così la delega contenuta all'articolo 7 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge delegazione europea 2014).

Le norme in commento anzitutto disciplinano la **dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia,** che deve essere proporzionata alle passività e deve raggiungere un limite minimo (in linea generale, lo 0,8 dei depositi delle banche aderenti). Sono altresì descritte le modalità per costituire la dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia, prevedendo un sistema di **contribuzione *ex ante*** (in luogo dell'attuale meccanismo di contribuzione *ex post,* ovvero che si attiva in caso di necessità). Accanto alle forme di contribuzione ordinaria è prevista una contribuzione straordinaria, in caso di insufficienza della dotazione finanziaria. Sono definiti ambiti e **modalità di azione** dei sistemi di garanzia, ai quali è consentito intervenire anche nelle fasi della risoluzione delle banche, così come – ove previsto dallo statuto - allo scopo di superare lo stato di dissesto.

Si conferma il limite di **100.000 euro** per i **depositi protetti** e si chiarisce che il **termine per il rimborso** è destinato a ridursi progressivamente nel tempo passando, dagli attuali venti, a **sette giorni** lavorativi, una volta che il quadro normativo sarà a regime (dal **1° gennaio 2024**).

Sono introdotte norme sulla cooperazione dei sistemi di garanzia istituiti in UE e di coordinamento delle relative azioni. Sono attribuiti alla **Banca d'Italia** poteri di vigilanza e di disciplina sugli SGD, correlati alla nuova normativa. Viene poi puntualmente disciplinato l'insieme di obblighi informativi alla clientela sui sistemi di garanzia stessi e sulla loro operatività.

I sistemi di garanzia dei depositi nel quadro dell'Unione Bancaria

Si ricorda che i **sistemi di garanzia dei depositi** – **SGD** costituiscono **un elemento essenziale dell'Unione bancaria**. Essa poggia su tre pilastri normativi: i) il Meccanismo di

vigilanza unico (SSM), ii) il Meccanismo di risoluzione unico (SRM) e iii) le connesse disposizioni in materia di finanziamento, che comprendono il Fondo di risoluzione unico (SRF), i **Sistemi di garanzia dei depositi (SGD)** e un meccanismo comune di *backstop* (linea di credito). I tre pilastri si basano su due serie di norme orizzontali applicabili a tutti gli Stati membri: i requisiti patrimoniali per le banche (pacchetto CRD IV) e le disposizioni della direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche (BRRD).

i Sistemi di Garanzia dei Depositi - SGD: ruolo nella crisi bancaria

In particolare, assieme alla citata direttiva 2014/59/UE (*Bank Recovery and Resolution Directive* – BRRD), la **direttiva 2014/49/UE (*Deposit Guarantee Scheme Directive* – DGSD)** reca la nuova disciplina in materia di **crisi bancarie**.

Il recepimento della direttiva sulle crisi bancarie (BRRD) è affidato a due decreti legislativi (**n. 180 e 181 del 2015**): accanto alle tradizionali forme di intervento previste dal Testo Unico Bancario, sono introdotti meccanismi di intervento precoce e sistemi (la cd. risoluzione delle banche e dei gruppi) che consentono di affrontare le crisi bancarie in modo da tutelare i mercati e proteggerli da rischi sistemici.

Tali disposizioni costituiscono l'attuazione in Europa dei principi elaborati dal *Financial Stability Board* e sottoposti ai capi di Stato e di Governo nell'ambito del G-20. Le due direttive sono il risultato finale di un complesso negoziato, che ha coinvolto la Commissione, i governi nazionali e il Parlamento europeo nell'ambito della procedura ordinaria di co-decisione. Nella consapevolezza che fosse necessario risolvere una volta per tutte questi problemi, il legislatore europeo ha introdotto, entro il solco tracciato dal G20, un **nuovo sistema armonizzato di risoluzione delle crisi bancarie** atto a conseguire simultaneamente una pluralità di obiettivi: gestire in modo ordinato e coordinato il dissesto, minimizzare le ripercussioni negative sulla stabilità sistemica, preservare la continuità di servizi e funzioni essenziali (ad es., i sistemi di pagamento e le infrastrutture di mercato), tutelare i depositi (in particolare, quelli di valore pari o inferiore a 100.000 euro) e i fruitori dei servizi d'investimento, evitare oneri per le finanze pubbliche.

Per quanto concerne invece il **SRM - Meccanismo di risoluzione unico, è in corso di ratifica (A.C. 3449,** già approvato dal Senato) l'**Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al fondo di risoluzione unico**, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015. Si ricorda in breve che tra l'altro scopo del SRM è che le banche insolvibili siano soggette a risoluzione senza ricorrere al denaro dei contribuenti e riducendo al massimo l'impatto sull'economia reale. Le norme relative al Meccanismo di risoluzione unico (SRM), quando entreranno in vigore, sono destinate ad applicarsi alle banche degli Stati membri della zona euro e a quelle dei Paesi dell'UE che scelgono di aderire all'Unione bancaria. Esso è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 806/2014, e consta di un'autorità di risoluzione a livello dell'UE (il Comitato di risoluzione unico) e di un Fondo di risoluzione comune, finanziato dal settore bancario.

Detto fondo è da costituirsi nell'arco di 8 anni, e dovrebbe raggiungere almeno l'1% dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione bancaria, per un totale stimato di circa 55 miliardi di euro. Il contributo dovuto da ciascuna banca sarà calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività (con l'esclusione dei fondi propri e dei depositi protetti) rispetto alle passività aggregate (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) di tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri partecipanti, e adattato in proporzione ai rischi assunti di ciascun ente. I contributi delle banche raccolti a livello nazionale saranno trasferiti al Fondo di risoluzione unico, al quale sarà possibile accedere solo in caso di applicazione corretta e totale delle norme di *bail-in* e dei principi stabiliti nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e nel regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Tale condizione è volta a garantire il rispetto di uno dei princìpi portanti dell'Unione bancaria, ossia che il costo dei dissesti bancari gravi sul settore finanziario e non sui contribuenti. Il Fondo sarà inizialmente costituito da "comparti nazionali", che verranno fusi in modo graduale durante una fase transitoria della durata di otto anni. La messa in comune dell'utilizzo dei fondi versati inizierà con il 40% nel primo anno e un ulteriore 20% nel secondo, per poi aumentare di un importo costante per i successivi sei anni finché i comparti nazionali non cesseranno di esistere. Nel caso di crisi le risorse utilizzate sarebbero *in primis* quelle dei comparti corrispondenti agli Stati in cui hanno sede le banche coinvolte dalla procedura di risoluzione mentre le risorse degli altri comparti verranno coinvolte con un meccanismo di mutualità gradualmente crescente.

L'accordo oggetto di ratifica definisce, per la fase transitoria, le modalità per il trasferimento e la messa in comune dei fondi. Gli Stati non appartenenti alla zona euro che hanno firmato l'accordo usufruiranno dei diritti e dovranno osservare gli obblighi che ne discendono solo dopo aver aderito al Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di risoluzione unico.

Il contenuto della direttiva 2014/49/UE

Più in dettaglio, **la direttiva 2014/49/UE**costituisce una rifusione della direttiva 94/19/UE, già modificata – in precedenza - dalla direttiva 2009/14/UE e persegue lo scopo di garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari.

SGD: caratteristiche e dotazione finanziaria

I **sistemi di garanzia dei depositi (SGD)** sono meccanismi nazionali – finanziati dagli enti creditizi – tesi ad assicurare il rimborso di una determinata quota dei depositi bancari in caso di indisponibilità degli stessi all'esito di una decisione delle autorità competenti o dell'autorità giudiziaria. La ragione principale di un intervento dell'Unione in tema di SGD è esplicitata nel considerando 2 della direttiva, ai sensi del quale è apparso necessario eliminare talune differenze tra le legislazioni degli Stati membri in tale materia, allo scopo di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio.

La contribuzione agli SGD da parte delle banche

La direttiva prevede che i sistemi si **dotino di risorse commisurate ai depositi protetti**. A tal fine è previsto l'obbligo a carico degli intermediari di versare contributi su base periodica. Ai sensi dell'articolo 10 della direttiva, i mezzi finanziari disponibili dei sistemi derivano dai contributi che devono essere versati dai loro membri almeno annualmente. Una novità di rilievo è dunque il passaggio da un sistema di **contribuzione** *ex-post*, in cui i fondi vengono "chiamati" in caso di necessità, a un altro ***ex-ante*,** in cui i fondi sono versati periodicamente fino a raggiungere la percentuale prestabilita dei depositi protetti.

Tra le novità vi è la previsione di **requisiti finanziari minimi comuni** per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il **3 luglio 2024,** almeno un livello dello **0,8 per cento dell'importo dei depositi coperti**. È altresì prevista una graduale **riduzione dei termini** per il **pagamento del rimborso** a favore dei depositanti: attraverso tre fasi, si deve assicurare tale pagamento in **sette giorni lavorativi**, in luogo degli attuali venti, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Modalità e limiti di rimborso ai depositanti

L'ammontare della copertura, in caso di indisponibilità, **è di 100.000 euro per ciascun depositante**, essendo posto il principio per cui è il depositante, non il singolo deposito, ad essere tutelato.

L'articolo 11 chiarisce che i mezzi finanziari raccolti, pur destinati principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la **risoluzione delle crisi degli enti creditizi**, conformemente alla direttiva, già richiamata *supra*. Sono inoltre attribuiti poteri **all'Autorità bancaria europea (EBA),** che avrà un ruolo di coordinamento, oltre ad effettuare verifiche sulla solidità degli SGD.

Termini di recepimento

Il termine previsto per il **recepimento** della direttiva in esame è il **3 luglio 2015,** ad eccezione di talune norme tecniche, per le quali il termine è il **31 maggio 2016**.

La Commissione UE ha avviato la procedura di infrazione per la mancata trasposizione della direttiva con **lettera di messa in mora del 28 settembre 2015**, come si darà conto più diffusamente nel paragrafo dedicato alle procedure di contenzioso UE.

La norma di delega

L'**articolo 7** della **legge di delegazione europea 2014** (legge n. 114 del 2015) reca i principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa al recepimento della già illustrata direttiva DSGD.

In particolare, il **comma 1** dell'articolo reca i seguenti principi e criteri direttivi:

a. apportare alla **disciplina nazionale** in materia di sistemi di garanzia dei depositi, contenuta nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, le modifiche e le integrazioni necessarie al **corretto e integrale recepimento della direttiva**, avendo riguardo agli obiettivi della **tutela dei risparmiatori e della stabilità del sistema bancario,** nonché in conformità con gli **orientamenti dell'Autorità bancaria europea e** nel rispetto degli **atti delegati adottati dalla Commissione europea (comma 1, lettera *a*))**;
b. prevedere, ove opportuno, il **ricorso** alla **disciplina secondaria adottata** dalla **Banca d'Italia (comma 1, lettera *b*))**;
c. individuare nella **Banca d'Italia l'autorità amministrativa competente** e **l'autorità designata**, ai sensi degli articoli 2 e 3 della direttiva; per "**autorità competente**" (ai sensi del regolamento UE n. 575 del 2013, espressamente richiamato dalla direttiva) si intende una pubblica autorità o un ente ufficialmente riconosciuto dal diritto nazionale che, in quanto soggetti appartenenti al sistema di vigilanza in vigore nello Stato membro interessato, sono abilitati, in virtù del diritto nazionale, all'esercizio della vigilanza sugli enti; per "**autorità designata**" si intende un organismo incaricato della gestione degli SGD ai sensi della presente direttiva o, qualora il funzionamento

Autorità competenti

dell'SGD sia gestito da una società privata, un'autorità pubblica designata dallo Stato membro interessato che vigila su tale sistema ai sensi della presente direttiva **(comma 1, lettera c));**

d. definire le **modalità di intervento dei sistemi di garanzia** dei depositi diverse dal rimborso dei depositanti **(comma 1, lettera *d*))**;

e. **determinare (comma 1, lettera *e*))**:

Criteri direttivi di delega per l'attuazione della direttiva SGD

1) le **caratteristiche** dei depositi che beneficiano della **copertura** offerta dai **sistemi di garanzia**, nonché l'importo della copertura e la tempistica dei rimborsi ai depositanti, **con alcune precisazioni:**

1.1) prevedere che i **depositi** su un conto di cui due o più persone siano titolari, come membri di una società di persone o di altra associazione o gruppo di natura analoga senza personalità giuridica, **vengano cumulati** e **trattati** come se fossero effettuati da un **unico depositante** ai fini del **calcolo del limite di 100.000** euro previsto dalla direttiva;

1.2) prevedere che le **posizioni debitorie del depositante** nei confronti dell'ente creditizio siano **prese in considerazione** nel calcolo dell'importo rimborsabile, **se esigibili alla data in cui il deposito viene dichiarato "indisponibile",** nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o contrattuali che disciplinano il contratto tra l'ente creditizio e il depositante;

1.3) **limitare il periodo** entro il quale i **depositanti**, i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dai sistemi di garanzia dei depositi, possono reclamare il rimborso dei loro depositi;

2) le **modalità e la tempistica** per la raccolta dei mezzi finanziari da parte dei sistemi di garanzia dei depositi, prevedendo che i **membri di un sistema di protezione di tipo istituzionale** versino **contributi più bassi** a tali sistemi;

3) le **modalità di investimento** dei mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi;

4) la **concessione di prestiti** da parte dei sistemi di garanzia dei depositi ad altri sistemi all'interno dell'Unione europea;

5) le **procedure di condivisione** di informazioni e comunicazioni con sistemi di garanzia dei depositi e i loro membri in Italia e nell'Unione europea.

L'attuale sistema di garanzia dei depositi

Gli SGD nella disciplina vigente: caratteristiche e operatività

Attualmente nell'ordinamento italiano i sistemi di garanzia dei depositi sono disciplinati dagli **articoli 96, 96-*bis*, 96-*ter* e 96-*quater* del TUB**. Il sistema generalizzato di garanzia dei depositi è stato creato nel 1987, con il **Fondo interbancario di tutela dei depositi (FIDT),** consorzio volontario di banche costituito allo scopo di assicurare ulteriore protezione ai depositi della clientela presso le banche consorziate. Al FIDT si è affiancato nel 1997 il **Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo** (che ha sostituito il Fondo centrale di garanzia che le casse rurali e artigiane avevano creato nel 1978 allo scopo di fornire alle casse in temporanea difficoltà i mezzi patrimoniali e finanziari atti a conseguire il ripristino della normalità).

Il sistema vigente è basato sulla direttiva 1994/19/UE, recepita con il decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, che ha introdotto le disposizioni sopra citate, come successivamente modificata dalla direttiva 2009/14/UE, recepita con decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 49. Norme di dettaglio sono affidate alle disposizioni secondarie emanate dalla Banca d'Italia e dagli statuti dei meccanismi di garanzia dei depositi (cosiddetti SGD). In base a tale *corpus* normativo, gli interventi che gli SGD sono chiamati a operare si distinguono in obbligatori, alternativi e preventivi. Gli **interventi**, in qualsiasi modalità effettuati, sono **autorizzati dalla Banca d'Italia**. Gli interventi obbligatori consistono nel rimborso diretto dei partecipanti e sono condizionati all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Ai fini del rimborso i crediti devono appartenere alle categorie tutelate (articolo 96-*bis*, comma 3, TUB) e non ricadere in una delle fattispecie soggette a esclusione (articolo 96-*bis*, comma 4, TUB). Il limite massimo di rimborso per depositante è pari a **100.000 euro**; l'SGD deve effettuare il rimborso entro 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia per un massimo di 10 giorni al ricorrere di circostanze eccezionali. Effettuato il rimborso, gli SGD subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa. L'SGD non gode di preferenza nella ripartizione dell'attivo, se non nei confronti dei depositanti stessi (che concorrono al passivo per l'eventuale ammontare dei loro depositi superiore al limite massimo di rimborso). Oltre al rimborso dei depositi, gli SGD possono prevedere, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, ultimo periodo, TUB, ulteriori casi e forme di intervento.

Nell'esercizio di tale facoltà, gli statuti hanno previsto sia **interventi alternativi** al rimborso dei depositanti, ferma restando la condizione dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, sia **interventi preventivi**, effettuati in favore di banche in amministrazione straordinaria e finalizzati alla prevenzione di crisi irreversibili. In entrambi i casi, l'intervento è ammissibile solo ove sia dimostrato il **minor onere** per l'SGD rispetto al *payout* dei depositanti. Le modalità di intervento alternative e preventive rappresentano l'ordinaria modalità di intervento degli SGD in Italia (complessivamente i due Fondi hanno effettuato in tutto il periodo della loro operatività solo tre interventi di rimborso dei depositanti).

Il contenuto dello schema in esame

Lo schema in esame si compone di **cinque articoli**.

Natura e caratteristiche degli SGD nel nuovo assetto

L'articolo 1 contiene la **nuova disciplina sostanziale dei Sistemi di Garanzia dei Depositi - SGD,** a tal fine **modificando in più punti il Testo Unico Bancario – TUB**, di cui al decreto legislativo 1°; settembre 1993, n. 385.

In particolare **l'articolo 1**, ai **commi 1 e 2,** modifica il Testo Unico Bancario al fine di introdurre le opportune definizioni e di modificare i riferimenti interni ivi presenti, in relazione alle norme introdotte dallo schema in commento sulle garanzie dei depositi.

Il **comma 3** modifica il vigente articolo 96 del Testo Unico Bancario, che disciplina i soggetti aderenti ai sistemi di garanzia e la natura dei sistemi medesimi. Resta ferma la **natura** dei **sistemi di garanzia** quali **soggetti di diritto privato alimentati da contributi provenienti dalle banche aderenti**.

Tra l'altro:

- viene **abrogato** il riferimento al sistema di garanzia delle **banche di credito cooperativo, in quanto esse aderiscono agli SGD generali**;
- con l'inserimento di **comma 1-*bis* all'articolo 96** si riconoscono i sistemi di **tutela istituzionale** (articolo 113, paragrafo 7 del menzionato regolamento UE n. 575 del 2013) tra i sistemi di garanzia dei depositi. In sintesi, i sistemi di tutela istituzionali consistono in un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela tali enti e, in particolare, assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento, ove necessario;
- sono introdotti specifici **obblighi di trasparenza** a carico degli SGD.

Il comma 4 inserisce gli articoli 96.1 e 96.2 nel Testo Unico Bancario.

Le nuove regole sulla dotazione finanziaria

Più in dettaglio, **l'articolo 96.1** disciplina la **dotazione finanziaria dei sistemi di garanzia**. Essi devono avere una dotazione finanziaria proporzionata alle passività e comunque tale da arrivare, entro il **3 luglio 2024**, ad **almeno lo 0,8 per cento** dell'importo **dei depositi protetti** delle banche aderenti. Il termine è prorogato di 4 anni in presenza di impieghi di risorse per un ammontare superiore allo 0,8 per cento, a specifiche condizioni.

In attuazione dell'articolo 10, comma 6 della direttiva è prevista la facoltà di stabilire, al ricorrere di determinate condizioni, una **dotazione inferiore** a tale importo (con decisione del MEF sentita la Banca d'Italia e previa approvazione della Commissione UE), purché comunque **non inferiore allo 0,5 per cento dei depositi protetti delle banche aderenti**; si prevedono le modalità e i termini per il ripristino della dotazione finanziaria a seguito del suo utilizzo nell'ambito di uno o più interventi effettuati dal sistema di garanzia dci depositanti.

Sono introdotti anche meccanismi specifici per il reintegro degli SGD, ove la dotazione finanziaria scenda sotto il livello obiettivo indicato in via generale o in via particolare.

La dotazione finanziaria è patrimonio autonomo, distinto da quello del sistema di garanzia, da quello degli aderenti e da ogni altro fondo istituito presso l'SGD medesimo; esso dunque non è aggredibile da parte dei rispettivi creditori.

Con **l'articolo 96.2** sono disciplinate le **modalità** di **costituzione della dotazione finanziaria** degli SGD e il passaggio al sistema di contribuzione *ex ante.*

In particolare, si prevede il versamento di **contributi ordinari** su **base annuale** da parte delle banche aderenti a un sistema di garanzia, nonché la possibilità che tali contributi assumano in misura parziale la forma di **impegni di pagamento**; sono definiti **i parametri** per la determinazione dei contributi dovuti, proporzionalmente all'ammontare dei depositi protetti e al profilo di rischio.

E' previsto (comma 3 dell'articolo 96.2) il versamento di **contributi straordinari** nel caso di dotazione finanziaria insufficiente. Inoltre sono enumerate le ipotesi in cui il pagamento

degli stessi può essere differito con provvedimento della Banca d'Italia, nel caso in cui ciò metta a repentaglio la liquidità o la solvibilità di un aderente.

Le **risorse** dei sistemi di garanzia devono essere **investite** in **attività a basso rischio** e con sufficiente **diversificazione**.

Il **comma 5 dell'articolo 1** modifica **l'articolo 96-*bis*** del TUB.

Operatività degli SGD

Con le modifiche al comma 1 si precisa **l'ambito operativo degli SGD**, che operano anzitutto nei confronti delle **banche italiane aderenti** (in luogo del riferimento alle banche autorizzate in Italia), ivi comprese le loro succursali estere, così come nei confronti delle **succursali italiane di banche estere** (extracomunitarie e non) aderenti.

Viene introdotto il comma 1-*bis* col quale si precisano le **attività degli SGD** e le **modalità di intervento**.

In sintesi, si chiarisce che essi intervengono:

- effettuando rimborsi nei casi di **liquidazione coatta amministrativa** (LCA) delle banche italiane e delle succursali italiane di banche extracomunitarie, con le specifiche modalità indicate dagli articoli introdotti dalle norme in esame. Si rammenta che l'intervento nel caso di LCA è previsto anche dalla normativa vigente;
- contribuiscono a finanziare la **risoluzione dei predetti istituti.**

Si rammenta che la nuova disciplina europea sulla gestione delle crisi bancarie (direttiva 2014/59/UE, cd. BRRD) è stata appena recepita nell'ordinamento nazionale, con due diversi decreti legislativi (**D.Lgs. n. 180 e 181 del 2015**) che, complessivamente, introducono nuove modalità di gestione delle crisi bancarie. Accanto a meccanismi preventivi e di monitoraggio continuo dei rischi, le nuove norme disciplinano la cd. risoluzione, con cui viene avviato un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti dalle disposizioni europee, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e liquidare le parti restanti.

Le vigenti misure di gestione delle crisi (amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa) rimangono in vigore. In particolare, la liquidazione resta alternativa alla risoluzione. In presenza di uno stato di dissesto, anche solo prospettico, le autorità di risoluzione devono valutare se è possibile attivare la procedura ordinaria di liquidazione coatta amministrativa o se è necessario avviare la procedura di risoluzione. Ai fini della risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo potranno attivare una serie di misure, tra cui la costituzione di una *bridge bank* (con lo scopo di proseguire le funzioni più importanti della banca in vista di una successiva vendita sul mercato) o di una *bad bank*, società veicolo che gestisce la liquidazione dell'istituto in tempi ragionevoli, nonché l'applicazione del *bail-in*, ossia la svalutazione di azioni e crediti per convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali;

- se **previsto dallo statuto**, possono intervenire in operazioni di cessione in blocco di attività, passività, aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici **individuabili in seno alla liquidazione**, purché il costo dell'intervento non superi il costo che il sistema, secondo quanto ragionevolmente prevedibile in base alle informazioni disponibili al momento dell'intervento, dovrebbe sostenere per il rimborso dei depositi; ovvero possono effettuare interventi nei confronti di banche italiane e succursali italiane di banche extracomunitarie per **superare lo stato di dissesto o di rischio di dissesto** (disciplinato dall'articolo 17, comma I, lettera a), del citato decreto legislativo n. 180 del 2015) che costituisce il presupposto, tra l'altro, per l'avvio della risoluzione dell'istituto.

Si affida **all'autonomia statutaria** dell'SGD l'individuazione delle **modalità di intervento** nell'ultima ipotesi, ovvero **per il superamento del dissesto degli istituti** (nuovo comma 1-*ter* dell'articolo 96-*bis* TUB), condizionandolo all'accertamento, da parte della Banca d'Italia, dell'esistenza di alcune **condizioni** per l'attivazione di tale misura (nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 96-*bis* TUB). E' prevista un'integrazione straordinaria alla dotazione del fondo, ove necessario, se un SGD è intervenuto in tal senso (comma 1-*quinquies* dell'articolo 96-*bis*).

Dal momento che le nuove norme UE recano una disciplina di dettaglio in ordine all'operatività degli SGD (nuovi articoli 96-*bis*.1 e seguenti), vengono abrogati i commi da 2 a 8 del vigente articolo 96-*bis,* i quali in estrema sintesi elencano i crediti rimborsabili e quelli esclusi, individuano il limite di rimborso per ciascun depositante in 100.000 euro e dettano la tempistica del rimborso (venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta).

Il **comma 6 dell'articolo 1** introduce gli articoli da 96-*bis*.1 a 96-*bis*.4 nel Testo Unico Bancario, recanti in dettaglio le **modalità di intervento degli SGD.**

Le modalità di intervento degli

In primo luogo, l'articolo 96-*bis*.1 elenca i **depositi ammissibili,** generalmente individuati

nei **crediti che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa,** relativi ai fondi acquisiti dalla banca con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

SGD

Il vigente comma 3 dell'articolo 96-*bis* TUB ammette al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Per effetto delle nuove norme **non sono ammessi al rimborso**:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici;
- i fondi propri;
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale), fermo restando quanto previsto dall'articolo 648-*quater* del codice penale in materia di confisca;
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

Il vigente comma 4 dell'articolo 96-*bis* esclude invece dalla tutela del rimborso:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
c-*bis*) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;
d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648- *bis* e 648-*ter* del codice penale;
e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
g) i depositi delle società finanziarie e delle società di partecipazione finanziaria mista, delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario; degli istituti di moneta elettronica;
h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;
i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni rilevanti nelle banche;
l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Gli importi rimborsabili

Si ribadisce **l'attuale limite di importi rimborsabili**, pari **a 100.000 euro per ciascun depositante**. Detto limite, ai sensi della nuova disciplina europea, può essere adeguato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva 20 l 4/49/UE da parte della Commissione UE, in funzione del tasso di inflazione nell'Unione europea, sulla base delle variazioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo sin dall'ultimo adeguamento pubblicato dalla Commissione medesima.

Sono disciplinate dettagliatamente le ipotesi in cui tale **limite di 100.000 euro non si applica**, nei **nove mesi** successivi all'accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi **di persone fisiche** aventi ad oggetto importi derivanti da:

a. operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
b. divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
c. pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Si rammenta che in relazione ai depositi protetti oltre i 100.000 euro, la direttiva (articolo 6, paragrafo 2) consente agli Stati di scegliere un tempo di protezione compreso tra tre e dodici mesi dopo l'accredito dell'importo o a decorrere dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili. I depositi protetti oltre il limite massimo, per le norme europee, sono:

- quelli derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private;
- i depositi che soddisfano talune esigenze di carattere sociale fissate nel diritto nazionale e che sono collegati a particolari eventi della vita di un depositante quali il matrimonio, il

divorzio, il pensionamento, il licenziamento, l'esubero, l'invalidità o il decesso;
- i depositi che soddisfano talune esigenze di cui al diritto nazionale e che sono basati sul pagamento di prestazioni assicurative o indennizzi per lesioni personali dolose o ingiusta condanna.

Il paragrafo 3 dell'articolo 6 consente agli Stati di mantenere o introdurre sistemi che proteggono prodotti inerenti a prestazioni di vecchiaia e pensioni, purché tali sistemi non coprano solo i depositi, ma offrano una copertura globale per tutti i prodotti e le situazioni rilevanti sotto questo profilo.

Infine **l'articolo 96-*bis.*1** detta i criteri per il calcolo del limite di 100.000 euro, in particolare avvalendosi di alcune facoltà concesse dall'articolo 6 della direttiva (tra cui la facoltà di tener conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ove possibile a norma di disposizioni legge o contratto).

Le modalità di rimborso dei depositi

L'articolo 96-*bis.*2 disciplina le **modalità di rimborso dei depositi.**

In particolare, il **termine** per il rimborso viene progressivamente abbassato **dagli attuali venti a sette giorni lavorativi** dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, **senza** che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia.

Sono altresì previsti i casi in cui il **rimborso** può essere **differito**, conformemente all'articolo 8 della direttiva, al paragrafo 5, oppure **sospeso** (conformemente al richiamato articolo 8, paragrafo 8 della direttiva, con riferimento a fattispecie penalmente rilevanti). Il diritto al rimborso si estingue dopo **cinque anni** dagli effetti della liquidazione coatta amministrativa; la decadenza è interrotta da domanda giudiziale di riconoscimento del diritto.

Gli obblighi dei sistemi di garanzia

L'articolo 96-*bis.*3 si occupa degli **obblighi dei sistemi di garanzia.**

Si prescrive tra l'altro che i sistemi di garanzia dispongano di assetti di governo, di strutture organizzative e di sistemi di controllo adeguati allo svolgimento della loro attività. Essi effettuano regolarmente e almeno ogni tre anni prove di resistenza della propria capacità di effettuare gli interventi istituzionali: a tal fine possono chiedere informazioni alla banche aderenti, che sono conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di resistenza.

Sono previsti obblighi di riservatezza e di segreto professionale. Gli **organi apicali** sono sottoposti agli obblighi del TUB in tema di **requisiti degli esponenti aziendali delle banche** (articolo 26, con specifiche eccezioni).

Con **l'articolo 96-*bis*.4** si chiarisce che i sistemi di garanzia possono chiedere informazioni agli aderenti per adempiere alle finalità istituzionali.

Il **comma 7 dell'articolo 1** dello schema in esame **sostituisce l'articolo 96-*ter* del TUB,** che disciplina i poteri della Banca d'Italia nei riguardi dei sistemi di garanzia dei depositi.

Resta fermo che l'istituto deve riconoscere i sistemi di garanzia, approvandone gli statuti. Si chiariscono più dettagliatamente le **condizioni per detto riconoscimento**, con particolare riferimento al ruolo dei sistemi medesimi nel superamento del dissesto bancario. Rimane ferma anche la possibilità di emanare norme attuative.

La Banca d'Italia assume compiti di vigilanza sul rispetto della disciplina di recepimento delle norme UE in commento, a tal fine applicando i poteri già previsti dal TUB; elemento di novità è anche la possibilità che l'istituto, congiuntamente alle autorità degli Stati membri interessati, approvi l'istituzione di **sistemi di garanzia transfrontalieri** o la fusione fra sistemi di garanzia di Stati membri diversi e partecipa alla vigilanza su di essi;

Inoltre la Banca d'Italia deve informare senza indugio i sistemi di garanzia, se rileva che una banca aderente presenta criticità tali da poter determinare l'attivazione del sistema.

Il **comma 8 dell'articolo 1** dello schema in esame **sostituisce l'articolo 96-*quater* del TUB** in tema di **esclusione dai sistemi di garanzia dei depositanti.**

Resta ferma l'esclusione da un sistema di garanzia in caso di inadempimento di eccezionale gravità agli obblighi derivanti dall'adesione allo stesso e sono analoghe le modalità di contestazione dell'inadempimento; viene abbreviato da un anno a **sei mesi** il termine per l'adempimento, e da un anno a **tre mesi** l'ulteriore proroga, a pena di esclusione.

L'esclusione comporta la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria; alla possibilità di disporre la liquidazione coatta amministrativa si aggiungere la possibile sottoposizione della banca a **risoluzione** ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 180 del 2015 che, come già menzionato, recepisce la direttiva 2014/59/UE sulle crisi.

Il novellato articolo 96-*quater* non riporta il divieto di sottoporre a esclusione non le banche sottoposte ad amministrazione straordinaria; sembra dunque possibile che, alla luce delle nuove norme, anche in tali casi la procedura di esclusione possa essere avviata o proseguita.

Il comma 9 dell'articolo 1 dello schema in commento inserisce gli **articoli da 96-*quater.*1 a 96-*quater.*4** nel Testo Unico Bancario.

L'articolo 96-*quater.*1 si occupa di prestiti tra sistemi di garanzia, recependo integralmente quanto previsto all'articolo 12 della direttiva. Sono disciplinate le ipotesi in cui il prestito può essere concesso e le condizioni di concessione. Esso è rimborsato in cinque anni al tasso di

interesse per le operazioni di rifinanziamento marginale della BCE. Si prevedono le adeguate modalità di reintegro delle risorse finanziarie del sistema.

Cooperazione tra SGD

L'articolo 96-*quater.*2 reca le norme di **cooperazione tra sistemi di garanzia dei depositanti.** In attuazione dell'articolo 14 della direttiva, si dispone che il rimborso dei depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie sia effettuato dal sistema di garanzia italiano individuato dalla Banca d'Italia, per conto del sistema di garanzia dello Stato membro di origine e dopo che quest'ultimo gli ha fornito i fondi necessari. Spetta al sistema di garanzia italiano effettuare i rimborsi, informare i depositanti interessati e ricevere le comunicazioni. Simmetriche disposizioni sono previste per il rimborso dei depositi di una banca italiana con succursali stabilite in altri Stati membri.

I sistemi di garanzia concludono **accordi di cooperazione**; la loro assenza influisce sui diritti dei depositanti. Un sistema di garanzia istituito e riconosciuto in Italia può fondersi con sistemi di garanzia di altri Stati membri e possono essere istituiti sistemi di garanzia transfrontalieri.

Con l'**articolo 96-*quater.*3** sono stabilite condizioni e modalità per il trasferimento di una banca a un diverso sistema di garanzia, anche istituito in altro Stato membro; tali norme si applicano anche in caso di fusione o di scissione.

L'articolo 96-*quater.*4 consente al **sistema di garanzia** di effettuare, se previsto dallo statuto e secondo le modalità concordate tra le banche, **interventi ulteriori, mediante risorse corrisposte su base volontaria dalle banche aderenti** e senza ricorso alla dotazione finanziaria prevista per le finalità istituzionali individuate dal già commentato articolo 96.1.

Tale previsione non trova un corrispettivo nella direttiva.

Con **l'articolo 2 dello schema** sono apportate **modifiche di coordinamento** alle **norme di recepimento della già citata direttiva BRRD** (in particolare, al D.Lgs. n. 180 del 2015) per assicurare che l'intervento dei sistemi di garanzia sia coerente rispetto al nuovo contesto della risoluzione delle banche.

Informativa ai depositanti

L'articolo 3 disciplina puntualmente le **informazioni da fornire ai depositanti,** in ottemperanza all'articolo 16 della direttiva. Le banche forniscono ai depositanti le **informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente** e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela; le informazioni sono messe a disposizione gratuitamente ed in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che il depositante sia vincolato da un'offerta, mediante un **modulo standard;** almeno una volta all'anno al depositante è fornita una versione aggiornata del modulo. Le informazioni necessarie per i depositanti sono anche diffuse sul **sito *web*** del sistema di garanzia.

Per **l'inosservanza degli obblighi informativi** si applicano le sanzioni di cui all'articolo 144, comma 1 del TUB (recentemente modificato dal D.Lgs. n. 72 del 2015). In particolare, la richiamata norma commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari, delle rispettive capogruppo, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti, nonché di quelli incaricati della revisione legale dei conti che abbiano commesso la violazione.

Norme transitorie e finali: decorrenze

L'articolo 4 reca le **disposizioni transitorie e finali**.

Più in dettaglio, sono fissate misure temporanee, relative sia al versamento dei contributi ai sistemi di garanzia, sia per quanto attiene agli interventi deliberati dopo il 3 luglio 2015.

Ci si avvale della **facoltà**, prevista dall'articolo 8, comma 2 della direttiva, di **applicare il termine di sette giorni lavorativi** per il rimborso dei depositi protetti solo **a partire** dal **1° gennaio 2024**. Fino a tale data, il termine entro il quale il sistema di garanzia dei depositanti effettua i rimborsi è pari a:

a. 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
b. 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
c. 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Fino al 31 dicembre 2023, se il sistema di garanzia dei depositanti non è in grado di effettuare i rimborsi entro sette giorni lavorativi, esso assicura comunque che **ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva,** entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente per consentirgli di **far fronte alle spese correnti**, a valere sull'importo dovuto per il rimborso.

Si prevede che i **sistemi di garanzia dei depositanti riconosciuti** alla data di entrata in vigore del provvedimento si **adeguino** alle nuove norme. Infine, le disposizioni concernenti i **requisiti degli gli esponenti aziendali** si applicano a partire **dal primo rinnovo degli organi** che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei sistemi di garanzia a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento.

L'articolo 5 reca la **clausola di invarianza finanziaria.**

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 23 settembre 2015 la Commissione europea ha inviato all'Italia una **lettera di messa in mora** (procedura di infrazione n. 2015/0440), per il **mancato recepimento** della **direttiva 2014/49/UE**, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

Il **termine per il recepimento scadeva il 3 luglio 2015**.

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Nel **programma di lavoro per il 2016** la Commissione europea ha annunciato la presentazione (prevista per il prossimo 24 novembre) di una **proposta legislativa** relativa all'istituzione di un **sistema europeo di garanzia dei depositi** bancari basato su un **meccanismo di riassicurazione**. La proposta dovrebbe essere accompagnata da una comunicazione sulle ulteriori misure per il completamento dell'Unione bancaria.

Senato: Elementi di documentazione n. 41
Camera: Atto del Governo n. 235
30 novembre 2015

Senato	Servizio Studi del Senato	Studi1@senato.it - 066706-2451	SR_Studi
	Servizio Bilancio del Senato	SBilancioCU@senato.it - 066706-5790	SR_Bilancio
Camera	Servizio Studi Dipartimento Finanze	st_finanze@camera.it - 066760-9496	CD_finanze

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
FI0394